



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9820 del 2010, proposto da:

EDIL CAV S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l'avv. Sticchi Damiani Studio BDL in Roma, via Bocca di Leone, n. 78;

***contro***

COMUNE DI RUFFANO, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Fabrizio Tuccari e Alessandro Rosato, con domicilio eletto presso Liberal S.R.L. in Roma, corso Rinascimento, n. 11;

S.E.I. S.C.A.R.L, DM COSTRUZIONI S.A.S., IMPRE ANTONIO D'ANIELLO, IDROTECNICA S.R.L., FBT APPALTI,

EUROCOSTRUZIONI S.R.L., ALPES COSTRUZIONI S.R.L., ognuna in persona del proprio rispettivo legale rappresentante in carica, tutte non costituite in giudizio;

EDIL COS S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso Federico Massa in Roma, via degli Avignonesi, n. 5;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, Sez. III, n. 1987 del 24 settembre 2010, resa tra le parti, concernente APPALTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA BIANCA - RIS. DANNO;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ruffano e di Edil Cos Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2011 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Saverio Sticchi Damiani, su delega dell' avv. Ernesto Sticchi Damiani, Tuccari e Tolomeo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con determinazione del responsabile del Settore Assetto del Territorio – Lavori Pubblici n. 176 del 6 febbraio 2008 il Comune di

Ruffano indicava una procedura aperta per l'appalto dei lavori di "Completamento fogna bassa", da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso percentuale sul prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, pari a €. 3.530.000,00 (di cui €. 70.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), approvando anche il relativo bando.

All'esito dell'articolato procedimento di gara, giusta verbale in data 6 novembre 2008, l'appalto veniva aggiudicato provvisoriamente all'impresa Edil Cos s.r.l., che aveva offerto un ribasso del 21,140% sul prezzo a base d'asta; successivamente, giusta verbale del 28 novembre 2008, accogliendo il reclamo della S.E.I. s.c.a.r.l., quest'ultima veniva ammessa alla gara e dichiarata anche aggiudicataria provvisoria dell'appalto, avendo offerto un ribasso pari al 21,151%.

Con determinazione del responsabile del Settore Assetto del Territorio – Lavori Pubblici n. 1571 del 23 dicembre 2008 l'appalto veniva poi aggiudicato definitivamente alla predetta S.E.I. s.c.a.r.l.

2. Avverso tale provvedimento insorgevano separatamente sia Edil Cos s.r.l., originaria aggiudicataria provvisoria, sia Edil Cav s.r.l., chiedendone l'annullamento al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce.

L'adito Tribunale, sez. III, con la sentenza n. 742 del 23 aprile 2009 respingeva il ricorso proposto da Edil Cav s.r.l. (fondato sulla dedotta violazione del bando di gara e della lettera di invito, nonché

sulla violazione dei principi generali in materia di appalti per la mancata esclusione delle offerte presentate dall'A.T.I. fra le imprese DM Costruzioni e Antonio D'Aniello e dall'A.T.I. fra le imprese Idrotecnica e F.B.T. Appalti, la cui documentazione sarebbe stata carente delle attestazioni SOA), mentre con la sentenza n. 743, pure del 23 aprile 2009, accoglieva il ricorso proposto da Edil Cos s.r.l. ed annullava la determinazione n. 1571 del 23 dicembre 2008, ritenendo fondati i due motivi di censura spiegati, il primo imperniato sulla violazione dei principi di segretezza e genuinità del materiale di gara, pubblicità delle sedute di gara nonché buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa (in quanto il ritrovamento della documentazione asseritamente prodotta dalla S.E.I. s.c.a.r.l. era avvenuto in seduta riservata e non pubblica), il secondo concernente la violazione della lex specialis della gara quanto alla dichiarazione del nominativo del direttore tecnico.

A seguito di tali sentenze (non sospese dal Consiglio di Stato, giusta ordinanze della Quinta Sezione, rispettivamente n. 3853 e n. 3859 del 27 luglio 2009), il Comune di Ruffano, giusta determinazione n. 706 del 19 giugno 2009, dichiarava aggiudicataria definitiva dell'appalto in questione Edil Cos s.r.l..

3. Con la sentenza n. 1987 del 24 settembre 2010 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. III, ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto da Edil Cav s.r.l. avverso la citata determinazione n. 706 del 19 giugno

2009.

In particolare il predetto tribunale ha ritenuto inammissibili le censure di violazione e falsa applicazione degli articoli 73 e 74 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e contraddittorietà, di violazione del principio della par condicio creditorum, violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in combinato disposto con l'articolo 8 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, osservando, per un verso, che esse costituivano una mera riproposizione di doglianze già respinte con la precedente sentenza n. 742 del 23 aprile 2009, e, per altro verso, che con la nuova determinazione impugnata l'amministrazione comunale di Ruffano aveva sostanzialmente fatto rivivere l'originaria aggiudicazione provvisoria in favore di Edil Cos s.r.l., di cui al verbale del 6 novembre 2008, mai invalidata, provvedendo ad aggiudicare definitivamente l'appalto alla predetta Edil Cos s.r.l., previa mera verifica del possesso dei necessari requisiti ed in conformità alle ricordate pronunce giurisdizionali (sentenza n. 742 e 743 del 23 aprile 2009); erano inoltre inammissibili per carenza di interesse le censure svolte con i motivi aggiunti avverso la mancata esclusione delle imprese Latino s.r.l. e Lavarini s.r.l.

Con la predetta sentenza è stato altresì dichiarato inammissibile per difetto di interesse anche il ricorso incidentale proposto da Edil Cos

s.r.l..

4. Con atto di appello notificato l'11 novembre 2010 Edil Cav s.r.l. ha chiesto la riforma di tale sentenza, riproponendo sostanzialmente tutti i motivi di censura svolti in primo grado, a suo avviso erroneamente apprezzati, superficialmente esaminati ed ingiustamente respinti con motivazione insufficiente, perplessa ed affatto condivisibile.

Il Comune di Ruffano ha resistito al gravame, deducendone l'improcedibilità e l'inammissibilità (per essere stata nelle more del giudizio la società appellante colpita da una misura interdittiva antimafia) e comunque l'infondatezza nel merito.

Anche Edil Cos s.r.l. ha dedotto l'improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza dell'avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto.

5. Le parti hanno illustrato con approfondite memorie le proprie rispettive tesi difensive.

All'udienza del 31 maggio 2011, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

6. L'appello è infondato nel merito, il che esime la Sezione dalla deliberazione delle eccezioni formulate dalle parti appellate di inammissibilità e/o improcedibilità del gravame, per l'intervenuta emanazione a carico dell'appellante Edil Cav s.r.l. di misure interdittive antimafia che precluderebbero la stessa stipula di un contratto di appalto, nonché di inammissibilità delle domande

formulate dalla Edil Cav s.r.l. solo in appello per ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto, l'aggiudicazione in suo favore dell'appalto ed il risarcimento del danno.

6.1. Ciò nonostante la Sezione ritiene indispensabili esaminare alcune questioni preliminari, imprescindibili per poter procedere all'esame del merito.

6.1.1. Occorre innanzitutto rilevare che l'atto impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio è costituito dalla determinazione del Responsabile del Settore Assetto del territorio del Comune di Ruffano n. 1706 del 19 giugno 2009, con cui l'amministrazione (punto 1) ha inteso "adeguarsi alle sentenze di cui sopra [n. 742 e n. 743 del 23 aprile 2009] e ritenere valida a tutti gli effetti l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'Impresa Edilcos s.r.l. di cui al verbale del 5 e 6 novembre 2008, con il quale è risultata aggiudicataria della gara di che trattasi l'Impresa Edil Cos, da Capranica di Lecce, con il ribasso del 21,150%, e seconda classificata l'Impresa Condotta Strade, da Mola di Bari, con il ribasso del 21,130%".

Con la sentenza n. 742 del 23 aprile 2009 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. III, ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto da Edil Cav s.r.l. avverso il verbale del 28 novembre 2008 di aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore di S.E.I. s.c.ar.l. e la successiva determinazione n. 1571 del 23 dicembre 2008 di aggiudicazione

definitiva, ritenendo infondato l'unico motivo di censura fondato sulla violazione del bando di gara, della lettera d'invito nonché sulla violazione dei principi generali in materia di appalti pubblici per la omessa esclusione dalla gara delle offerte presentate dall'A.T.I. DM Costruzioni e Antonio D'Aniello e dall'A.T.I. Idrotecnica – FBT Appalti per carenza delle attestazioni SOA: con ordinanza n. 3853 del 27 luglio 2009 questa Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'esecutorietà della predetta sentenza, rilevando la mancanza di sufficienti elementi di *fumus boni iuris* e ritenendo che l'eventuale pregiudizio possa essere ristorato in caso di esito positivo del giudizio di merito.

Con l'altra sentenza n. 743 del 23 aprile 2009 lo stesso tribunale ha invece accolto il ricorso, pure integrato da motivi aggiunti, proposto da Edil Cos s.r.l. ed ha annullato la determina n. 1571 del n. 1571 del 23 dicembre 2008 di aggiudicazione definitiva e gli atti presupposti, tra cui in particolare il predetto verbale di gara del 28 novembre 2008, ritenendo fondati i motivi di censura sollevati (del tutto diversi da quelli esaminati con la sentenza n. 742 del 23 aprile 2009): con ordinanza 3859 del 27 luglio 2009 questa stessa Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata per le stesse ragioni indicate nell'ordinanza n. 3853 di pari data.

6.1.2. La diversità del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio rispetto ai provvedimenti che

hanno formato oggetto delle ricordate sentenze n. 742 e n. 743 del 23 aprile 2009 esclude in radice che l'eventuale identità delle censure tra i vari ricordati ricorsi possa comportare la declaratoria di inammissibilità dei motivi posti a fondamento del ricorso in esame per violazione del principio del *ne bis in idem* (ciò anche a voler prescindere dalla considerazione che sulle censure esaminate non risulta neppure essersi formato il giudicato): a ciò consegue che i motivi di censura sollevati da Edil Cav s.r.l. con il ricorso in esame dovevano e devono pertanto essere esaminati nel merito (essendo stata del resto espressamente respinta l'eccezione di tardività).

Tale conclusione trova conferma anche nel fatto che, come sostenuto dall'appellante, le censure sollevate nei confronti della nuova determinazione n. 706 del 19 giugno 2009 non costituivano neppure la mera (o integrale) riproposizione di quelle già formulate con il ricorso sfociato nella più volte citata sentenza n. 742 del 23 aprile 2009, essendo stata in particolare contestata non solo la legittimità dell'ammissione dell'A.T.I. Eurocostruzioni – Alpes Costruzioni (oltre a quella dell'A.T.I. DM Costruzioni e Antonio D'Aniello e dall'A.T.I. Idrotecnica – FBT Appalti), ma anche quella delle imprese Latino s.r.l. e Impresa Lavarini s.r.l. (che non avrebbero versato la somma prevista all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici); anche la questione della legittimità dell'ammissione alla gara dell'A.T.I. DM Costruzioni e Antonio D'Aniello e dall'A.T.I. Idrotecnica – FBT Appalti (che è comune con

l'altro ricorso) era peraltro stata prospettata in relazione a fatti diversi ed ulteriori, la cui conoscenza è stata acquisita solo successivamente al provvedimento (nuovo) impugnato.

6.1.3. Occorre a questo punto stabilire se, proprio in ragione del fatto che il nuovo provvedimento impugnato è stato emanato dall'amministrazione comunale di Ruffano per adeguarsi alle più volte citate sentenze n. 742 e n. 743 del 23 aprile 2009 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. III (la cui efficacia non è stata sospesa dal Consiglio di Stato), il presente giudizio debba essere riunito a quei giudizi (pendenti rispettivamente con i NRG. 5074/2009 e 5327/2009).

Premesso che un obbligo in tal senso non sussiste, in quanto le predette impugnazioni non hanno oggetto la stessa sentenza (ex art. 96 c.p.a.), la Sezione osserva che le cause in questione non sono legate da un vincolo di pregiudizialità in senso stretto, nel senso che i provvedimenti impugnati con i ricorsi che hanno dato luogo alle sentenze n. 742 e n. 743 del 23 aprile 2009 non costituiscono il precedente logico – giuridico del provvedimento impugnato con il ricorso che ha dato luogo al giudizio in esame, trattandosi piuttosto di una connessione per mera alternatività, nel senso cioè che o i provvedimenti impugnati con i ricorsi che hanno dato luogo alle sentenze n. 742 e n. 743 del 23 aprile 2009 sono infondati ed allora il relativo segmento procedimentale è stato correttamente sostituito dal provvedimento oggetto della presente controversia (così che residua

solo la legittimità di quest'ultimo, che costituisce l'oggetto del presente giudizio) oppure quei provvedimenti sono fondati (cioè comportando l'accoglimento dei relativi appelli) ed il segmento procedimentale che costituisce oggetto della presente controversia sarà travolto definitivamente: poiché pertanto non vi è alcuna possibilità che si formino giudicati contrastanti, la questione della possibile trattazione congiunta dei ricorsi e la loro eventuale riunione deve essere esaminata sotto il solo profilo della garanzia delle esigenze processuali di speditezza della trattazione e della economicità dei giudizi (cui è anche finalizzata la riunione dei giudizi ai fini del *simultaneus processus*).

In tal senso, ad avviso della Sezione, anche a voler prescindere dalla pur non secondaria considerazione che le parti non hanno minimamente prospettato la questione della riunione dei giudizi, poiché solo il presente giudizio risulta essere maturo per la decisione (tanto più che, sia pur nella sola ottica cautelare, questa stessa sezione ha ritenuto che non sussistessero i presupposti del *fumus boni iuris* per disporre la sospensione delle impugnate sentenze n. 742 e n. 743 del 23 aprile 2009), non vi è ragione per rinviare la decisione della presente causa per un'eventuale riunione ai giudizi già pendenti.

6.2. Sgomberato il campo dalle questioni preliminari, può ora procedersi all'esame delle censure sollevate in primo grado da Edil Cav s.r.l., erroneamente ritenute inammissibili dai primi giudici e

sostanzialmente riproposte in sede di appello.

6.2.1. Con i due motivi di censura sollevati con il ricorso introduttivo di giudizio del primo grado che, in quanto entrambi imperniati sulla violazione e falsa applicazione degli articoli 73 e 74 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e contraddittorietà, possono essere esaminati congiuntamente, la Edil Cav s.r.l. ha sostenuto l'illegittimità dell'ammissione alla gara dell'A.T.I. Idrotecnica – FBT Appalti e dell'A.T.I. D'Aniello – D.M. Costruzioni, deducendo, in sintesi, che in palese contrasto con la lex specialis della gara (che aveva articolato la procedura in due autonomi sub – procedimenti, l'uno concernente l'ammissione alla gara, disciplinato dal bando di gara, e l'altro relativo alla gara vera e propria, disciplinato dalla lettera d'invito, esigendo per entrambi l'allegazione da parte dei concorrenti, a pena di esclusione, dell'attestazione SOA), non solo nella (seconda) fase di gara né la società Idrotecnica, né la società D'Aniello avevano presentato la predetta attestazione, per quanto nella documentazione di gara risultavano inserite attestazioni SOA scaricate dal sito web del casellario dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con data successiva a quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione: ciò costituiva una integrazione della documentazione di gara, inammissibilmente posta in essere direttamente dall'amministrazione appaltante in macroscopica

violazione dei fondamentali principi di *par condicio* dei concorrenti e di imparzialità dell'azione amministrativa o dalla stessa amministrazione altrettanto inammissibilmente consentita.

La tesi, ancorché suggestiva, non merita favorevole considerazione.

6.2.1.1. Giova innanzitutto precisare che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la gara in questione non era disciplinata da due *leges speciales*, l'una (il bando) relativa alla fase di prequalificazione dei concorrenti e l'altra (la lettera d'invito) concernente la gara vera e propria, unica essendo la procedura di gara e la relativa disciplina, interamente contenuta nel bando e solo integrata dalla lettera d'invito, come si ricava dal punto 13 (Informazione complementari) del bando che così recitava: "Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione saranno indicate nella lettera d'invito, la quale conterrà inoltre l'indicazione delle modalità per l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio e per il ritiro, con spese a carico della ditta partecipante, della documentazione tecnica necessaria per la formulazione dell'offerta".

Occorre anche aggiungere che dalla lettura delle modalità di presentazione dell'offerta indicate nella lettera d'invito emerge, per un verso, che l'attestazione SOA poteva essere sostituita da apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e, per

altro verso, che la sua mancanza non era presidiata da una puntuale ed espressa clausola di esclusione in caso di mancanza.

6.2.1.2. La delineata unicità della procedura di gara (ancorché articolata nei due sub procedimenti di prequalificazione e svolgimento della gara vera e propria) esclude, ad avviso della Sezione, la necessità della nuova produzione dell'attestazione SOA già depositata per la fase della prequalificazione, trattandosi di una prescrizione priva di qualsiasi pratica utilità, eccezion fatta per l'ipotesi che nel lasso di tempo intercorrente tra la fase di prequalificazione (con riferimento al momento di presentazione della domanda di ammissione alla gara) e la fase di gara vera e propria (con riferimento al termine di scadenza per la presentazione dell'offerta) venisse a cessare la validità dell'attestazione SOA, ipotesi tuttavia che non ricorre nel caso di specie, non essendo stata svolta sul punto alcuna contestazione.

Del resto, anche a voler prescindere dalla considerazione che, come già rilevato, la previsione della lettera d'invito relativamente alla produzione del documento in questione non era neppure espressamente presidiata da un'apposita clausola di esclusione (prevista invece espressamente per alcune specifiche situazioni della dichiarazione, doc. 2, da inserire nella busta A, documenti amministrativi, sub n, s, v, ovvero documento 5 ed ancora per la (sola) mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto 2 e per la mancata produzione della cauzione provvisoria), non può

sottacersi che, come enunciato dallo stesso bando di gara, le previsioni contenute nella lettera d'invito, lungi dall'integrare una nuova ed autonoma *lex specialis* della (seconda fase di) gara, costituivano solo una integrazione di quelle già fissate nel bando e riguardavano soltanto le modalità di partecipazione alla gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti a corredo dell'offerta e le procedure di aggiudicazione dell'appalto.

La lettera d'invito non poteva pertanto imporre la produzione di nuova documentazione relativa al possesso da parte degli offerenti dei requisiti di qualificazione, trattandosi di un presupposto, evidentemente già positivamente e definitivamente accertato ai fini dello stesso invito alla gara.

6.2.1.3. Alla luce delle precedenti osservazioni, alla stregua delle quali nessun vizio è effettivamente riscontrabile nella documentazione prodotta dalle A.T.I. Idrotecnica s.r.l. e FBT Appalti s.r.l. e dell'A.T.I. D.M. Costruzioni s.a.s. e D'Aniello Antonio, è del tutto irrilevante ai fini della legittimità della loro ammissione alla gara la circostanza che nella relativa documentazione di gara l'appellante, a seguito dell'accesso, abbia rinvenuto copia delle attestazioni SOA, scaricate dal sito web del casellario dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, recanti una data successiva a quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara.

Infatti, se da un lato la inesistenza della dedotta incompletezza della

documentazione prodotta dalle predette A.T.I. esclude che si sia in presenza di una inammissibile integrazione della documentazione stessa, d'altro canto non può negarsi all'amministrazione un generale potere di controllo sulla documentazione presentata dai concorrenti e quindi la possibilità di accertare d'ufficio la effettiva sussistenza ovvero la permanenza dei requisiti dichiarati (ed anche di quelli già documentati con relativa attestazione), così dovendo qualificarsi l'attività svolta dall'amministrazione appaltante attraverso l'acquisizione d'ufficio delle attestazioni SOA scaricate dal sito web del casellario dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

6.2.2. All'infondatezza dei motivi esaminati consegue l'inammissibilità per carenza di interesse dei motivi aggiunti sollevati in primo grado concernenti l'illegittima ammissione alla gara delle imprese Latino s.r.l. e Lavarini s.r.l. (riproposti in appello sub punto 2).

Invero, posto che i motivi di censura appuntati avverso l'ammissione delle A.T.I. Idrotecnica s.r.l. - FBT Appalti s.r.l. e D.M. Costruzioni s.a.s. - D'Aniello Antonio sono stati respinti, l'appellante avrebbe dovuto provare che ciò nonostante l'esclusione dalla gara delle imprese Latino s.r.l. e Lavarini s.r.l. gli avrebbe consentito di ottenere l'aggiudicazione: orbene, non solo tale prova è mancata, per quanto la ricordata amministrazione comunale di Ruffano nella memoria in data 7 dicembre 2010 ha puntualmente dedotto, richiamando la documentazione prodotta in primo grado (senza che nessuna

contestazione sia stata fatta sul punto dalla predetta appellante), che anche dall'eventuale esclusione delle ricordate società non deriverebbe alcun diretto ed immediato vantaggio a quest'ultima, atteso che l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe pur sempre spettato alla Edil Cos s.r.l. (o tutt'al più alla S.E.I. s.c.a.r.l.).

Per altro, anche nel merito il motivo di censura sollevato era infondato, giacchè in modo perplesso e contraddittorio non era stato lamentato che le predette società non avessero effettivamente versato il previsto contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ovvero che non avessero allegato la relativa ricevuta alla documentazione per la partecipazione alla gara (fatti che risultano documentalmente smentiti sin dal primo grado di giudizio, senza alcuna specifica contestazione), quanto piuttosto che dalla documentazione consultata in sede di accesso (peraltro a notevole distanza temporale dall'effettivo svolgimento della gara) non era stata rinvenuta la predetta ricevuta del versamento del contributo.

6.2.3. Anche la censura concernente la illegittima ammissione alla gara dell'a.t.i. Alpes Costruzioni – Eurocostruzioni s.r.l. per la omessa produzione da parte proprio di Eurocostruzioni s.r.l. della prescritta certificazione, indipendentemente da ogni questione sulla sua inammissibilità per carenza di interesse, è infondata.

E' sufficiente rilevare che, come emerge dalla documentazione versata in atti dal Comune di Ruffano sin dal primo grado di giudizio, peraltro giammai contestata dalla Edil Cav s.r.l., tale

attestazione è stata allegata dalla stessa Erurocostruzioni s.r.l. in copia conforme alla richiesta di ammissione alla gara datata 26 febbraio 2008: il che rende del tutto fantasiose, oltre che infondate, le deduzioni dell'appellante circa la inammissibile successiva integrazione della domanda in questione, per essere risultata inserita nella documentazione di gara una copia dell'attestato scaricato dal sito web del casellario dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, di data posteriore al termine di scadenza della domanda di ammissione alla gara.

7. In conclusione alla stregua delle osservazioni svolte l'appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Edil Cav s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. III, n. 1987 del 24 settembre 2010, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento in favore del Comune di Ruffano e della società Edil Cos s.r.l. delle spese del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in €. 5.000,00 (cinquemila euro), €. 2.500,00 per ognuno di essi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio  
2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Francesca Quadri, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)